

**IN VIGORE DAL 05/05/2015**

## **STATUTO**

### **CODACONS Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori sezione federata Emilia Romagna, in breve “CODACONS Emilia Romagna”**

**Art. 1 - Definizione**

**Art. 2 - Finalità**

**Art. 3 - Attività**

**Art. 4 - Soci**

**Art. 5 - Coordinamento**

**Art. 6 - Organizzazione**

**Art. 7 - Organi**

**Art. 8 - L'Assemblea dei delegati**

**Art. 9 - Il Comitato Esecutivo**

**Art. 10 - Il Presidente**

**Art. 11 - I Vicepresidenti**

**Art. 12 - Il Dipartimento Tematico Regionale**

**Art. 13 – La Direzione Regionale per la Comunicazione**

**Art. 14 – Il Collegio Professionale Regionale.**

**Art. 15 - Il Collegio dei revisori**

**Art. 16 - Il Collegio dei Proviviri**

**Art. 17 - Rappresentanza processuale**

**Art. 18 - Il patrimonio**

**Art. 19 - Il rendiconto**

**Art. 20 - Estinzione dell'Associazione**

**Art. 21 - Clausola compromissoria**

**Art. 22 - Legge applicabile**

#### **Art. 1 - Definizione**

Il CODACONS Emilia Romagna è un'associazione di promozione sociale, che persegue i propri obiettivi associativi senza fini di lucro e fidando su una base democratica e partecipativa.

Il Codacons Emilia Romagna è associazione federale, riconosciuta dall'Associazione nazionale Codacons Onlus, corrente in Roma, viale Mazzini, 73, che approva la presente regolamentazione statutaria.

#### **Art. 2 - Finalità**

Finalità L'associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, categoria socialmente debole prestando particolare attenzione agli utenti ed ai consumatori che versano in condizioni di famiglie monoreddito, di disagio psicofisico con necessità di assistenza, provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari specie del Sud del mondo, anche per agevolare il reperimento di abitazione per i non proprietari di casa e la tutela da ogni forma di credito al consumo o di altro genere e con oneri economico-finanziari in violazione della legge antiusura; tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e di altre fattispecie di reati contro la P.A.

L'Associazione:

1. tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni;
2. si impegna nel contrasto agli abusi, alla corruzione e ad i principali reati contro la P.A e gli utenti e consumatori;
3. organizza il monitoraggio delle campagne pubblicitarie contro la diffusione di pubblicità ingannevole, per il diritto a ricevere un'informazione adeguata alla qualità dei prodotti e dei servizi, e tutela i minori dalla diffusione mediatica di immagini, messaggi e contenuti nocivi, realizza attività editoriali anche divulgative ed attività culturali;
4. promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querele all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati in generale ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A. e che possano anche ledere i diritti e gli interessi degli utenti, dei consumatori, dei risparmiatori e dei contribuenti;
5. procede alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati ivi compresi a titolo esemplificativo quelli afferenti a condotte lesive che ledono interessi dei consumatori degli utenti e dei risparmiatori che hanno investito nei mercati finanziari, sia individualmente che collettivamente.

L'Associazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, anche mediante costituzione di parte civile, i consumatori gli utenti contribuenti ed i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche:

- la salute;
  - l'istruzione;
  - l'ambiente;
  - gli animali;
  - i beni storico archeologici e paesaggistici;
  - il buon andamento dei mercati mobiliari, immobiliari e finanziari;
  - il buon andamento servizi pubblici essenziali;
  - il buon andamento della Pubblica Amministrazione;
  - l'incolumità pubblica;
  - la fede pubblica;
  - l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;
6. vigila sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastarne l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati;
  7. promuove iniziative di informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi.
  8. organizza e promuove iniziative per i consumatori di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, alimentare e sanitaria, anche attraverso convegni, congressi, workshop, seminari, mostre, etc.
  9. svolge attività formative di vario livello (stage, tirocini, alta formazione, master, etc.) per i consumatori-utenti in genere, studenti di ogni ordine e grado, gruppi sociali e professionali.
  10. instaura per la migliore realizzazione del fine esclusivo di tutela dei cittadini consumatori e garantire la loro migliore qualità della vita in un ambiente salubre e inseriti in un habitat che esalti la storia e la cultura del paese, mediante protocolli, accordi e convenzioni, rapporti di collaborazione e/o consulenza con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, in materia di iniziative finalizzate alla tutela e al recupero della qualità ambientale e del patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale. Assume la gestione di Aree Naturali Protette in forma

diretta o in associazione con enti pubblici e/o privati e di beni confiscati alla criminalità. Promuove azioni tra gruppi di cittadini, associazioni ed enti pubblici e privati finalizzate alla tutela e alla fruizione sostenibile del patrimonio territoriale, naturalistico e culturale. Contribuisce alla formazione della "rete ecologica" promuovendo e organizzando percorsi naturalistici ed ecoturistici finalizzati alla valorizzazione e alla fruizione degli ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturali e culturali coniugando la tutela dei livelli di biodiversità esistenti e la qualità dell'ambiente nel suo complesso con lo sviluppo sostenibile del territorio. Attua azioni finalizzate al reperimento di risorse umane e finanziarie da destinare specificatamente a tutte le finalità sopra elencate.

L'Associazione, inoltre, tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie; interviene nei giudizi civili, penali e amministrativi; innanzi alle Commissioni tributarie, ed a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudizi speciali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale. Tale finalità è perseguita anche attraverso i seguenti obiettivi:

- il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone;
- la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di pubblici servizi, ivi compresi il credito, la vigilanza sulle assicurazioni, il mercato mobiliare, il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni e servizi in materia urbanistica e edilizia;
- iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari, fiscali e creditizi in genere intese anche alla prevenzione dell'usura in armonia con la legge n. 108/96;
- iniziative, a tutela anche giudiziaria, degli utenti dell'informazione e dell'editoria, utenti internet e radiotelevisivi;
- cooperare per la migliore tutela dei consumatori ed utenti con soggetti ed enti anche collettivi privati e pubblici che siano strumentali al raggiungimento dei fini statutari;
- favorire ed intensificare la partecipazione dei consumatori alle attività di standardizzazione presso gli organismi nazionali ed europei;
- attivarsi in proprio, o partecipare e sostenere associazioni senza fini di lucro, con l'obiettivo di accrescere la rappresentanza dei consumatori ed utenti dentro e fuori le istituzioni in Italia, in Europa e nel mondo, di cittadini europei, immigrati e rifugiati mediante attività di cooperazione/solidarietà internazionale in favore dei Paesi in via di sviluppo.

11. Promuove iniziative per valutare le misure più efficaci, anche di prevenzione, per tutelare le famiglie e i giovani al fine di contrastare la diffusione del gioco d'azzardo, il fenomeno della dipendenza grave e la ludopatia e per tutte le altre situazioni di vessazione ai danni di giovani consumatori e delle loro famiglie.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, ivi comprese tutte le attività in sede nazionale e locale di volontariato svolte dalle organizzazioni del terzo settore in quanto integrative delle stesse.

### **Art. 3 - Attività**

## Il CODACONS Emilia Romagna:

- assicura un costante flusso di informazioni tra l'associazione ed i soci;
- favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo;
- diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle associazioni;
- raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni, assumendo posizioni di sostegno riguardo alle iniziative politiche, amministrative ed industriali che interessano la difesa dell'ambiente e dei consumatori;
- promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie;
- collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti a finalità statutarie, quali agenzie formative nazionali e territoriali;
- promuove ogni azione utile per impedire l'uso di risorse energetiche che mettano a repentaglio la salute collettiva;
- promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di garantire gli interessi dei consumatori e degli utenti in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza del prezzo, alla reale possibilità dei consumatori e degli utenti e di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi e di ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi;
- promuove l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale o locale, o la presentazione di progetti di legge popolare o parlamentare aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e coopera con altre associazioni e soggetti del mondo associazionistico e politico a promuovere i suddetti referendum e progetti di legge.

### **Art. 4 - Soci**

Possono far parte del CODACONS Emilia Romagna tutti i cittadini e le associazioni che ne facciano formale richiesta di iscrizione all'associazione.

Possono, in particolare, fare richiesta di iscrizione le associazioni che abbiano come finalità istituzionali la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori e dell'ambiente nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori o erogatori di beni e servizi, o comunque finalità che attengono al perseguimento del predetto fine, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto e il cui statuto preveda espressamente:

1. l'assenza dei fini di lucro;
2. l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
3. la gratuità delle prestazioni offerte agli aderenti;
4. i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro diritti ed obblighi;
5. l'obbligo di formazione del rendiconto annuale dal quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
6. le modalità di approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea degli aderenti.

La qualità di socio si acquista, con richiesta scritta, redatta sui modelli forniti dall'associazione e indirizzata al Comitato esecutivo che delibera in merito all'adesione. Decorsi giorni 90 (novanta)

dal ricevimento della domanda di iscrizione in assenza della delibera di adesione la richiesta si intenderà comunque accolta di diritto.

L'adesione all'associazione è valida per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di iscrizione ed è rinnovabile alla scadenza per un eguale periodo.

Resta salvo il diritto di recesso per ciascuno degli associati.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e i regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione secondo la procedura prevista nel successivo art.8.

Il comitato esecutivo, su richiesta motivata, sentito l'interessato, può opporre il diniego alla richiesta di iscrizione quando la essa promani da persona che abbia manifestato di perseguire fini contrari a quelli statutari.

A carico di chi, associato, abbia tenuto una condotta contraria allo statuto, ai deliberati dell'assemblea dei delegati o del comitato esecutivo o del comitato di presidenza o abbia tenuto un comportamento lesivo dell'immagine dell'associazione e dei suoi componenti ovvero in caso di mancata partecipazione all'attività dell'associazione per più di sei mesi, il Comitato Esecutivo può disporre la decadenza dall'associazione e dalla qualità di socio anche con succinta motivazione e anche non per ragioni disciplinari.

Tutti i soci possono essere eletti negli organi statutari locali e/o nazionali.

I soci assumono la qualifica corrispondente all'incarico elettivo ricevuto a titolo gratuito e con il pieno rispetto delle norme sul volontariato e sono rieleggibili.

Le associazioni Codacons provinciale e locali esistenti in forza di regolare statuto registrato alla data di approvazione del presente statuto sono associate di diritto al CODACONS Emilia Romagna.

#### **Art. 5 - Coordinamento**

Il CODACONS Emilia Romagna per il perseguimento delle sue finalità statutarie, può avvalersi della consulenza scientifica di altre organizzazioni e/o associazioni, instaurando con le stesse forme di collaborazione anche coordinate e continuative.

In un quadro di trasparente coerenza con le finalità statutarie e i principi ispiratori, il CODACONS Emilia Romagna coordina e sostiene l'attività e le iniziative delle associazioni aderenti e contribuisce fattivamente al perseguimento delle finalità statutarie delle stesse, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia operativa, statutaria e patrimoniale di tali enti.

#### **Art.6 - Organizzazione**

il CODACONS Emilia Romagna è strutturato in un'organizzazione regionale (costituita dai dipartimenti, le aree operative e gli sportelli, secondo le modalità approvate dall'Assemblea dei Delegati) e dalle associazioni provinciali e locali. Le associazioni provinciali e locali partecipano al coordinamento di cui all'art. 5 con impegno a seguire le linee di indirizzo regionali per l'adempimento del fine statutario comune, fermo restando il pieno rispetto della propria autonomia organizzativa, gestionale, funzionale e finanziaria, anche sulla base di statuti interni approvati dalle singole assemblee dei soci e ratificati dal Comitato Esecutivo del CODACONS Emilia Romagna. Gli statuti delle associazioni provinciali Codacons già esistenti all'atto di approvazione del presente statuto si intendono approvati di diritto.

Le associazioni Codacons provinciali sono soggetti autonomi ed indipendenti con proprio patrimonio destinato al perseguimento dei fini associativi non lucrativi, di utilità sociale e collettiva. Tali associazioni hanno la titolarità diretta ed esclusiva dei rapporti di contenuto patrimoniale e ad esse non si estendono eventuali obbligazioni della struttura regionale o nazionale né sul loro patrimonio possono in alcun modo avanzare pretese la struttura regionale/nazionale o terzi. Fanno parte del CODACONS Emilia Romagna i soci fondatori non dimissionari, i soci ai sensi dell'art. 4 siano essi persone fisiche o associazioni tutti i soci, persone fisiche.

Nel rispetto dei principi di cui al presente statuto e dell'autonomia delle sedi provinciali e locali, il presidente del CODACONS Emilia Romagna ha facoltà di promuovere la creazione di nuove strutture territoriali provinciali o locali.

Nondimeno ai responsabili delle associazioni aderenti al CODACONS Emilia Romagna è fatto obbligo di relazionare periodicamente al Comitato Esecutivo in ordine alle iniziative assunte nel periodo precedente e per esso al responsabile nazionale delle sedi locali.

Eventuali azioni giudiziarie CODACONS Emilia Romagna in sede provinciale o locale potranno essere promosse dal Presidente dell'Associazione, dai Vicepresidente nonché dai rappresentanti delle sedi provinciali o locali.

Tale autorizzazione ad agire in giudizio può essere anche data con la forma della ratifica a posteriori.

### **Art. 7 - Organi**

Sono organi dell'associazione:

1. Assemblea Generale dei Delegati provinciali e dei soci iscritti al Codacons Emilia Romagna
2. Comitato esecutivo
3. Presidente o il Collegio di Presidenza
4. Vicepresidenti
5. Dipartimento Tematico Regionale
6. Direzione Comunicazione Regionale
7. Collegio Professionale Regionale
8. Collegio dei Revisori (eventuale)
9. Collegio dei Probiviri (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e vengono rinnovate ogni tre anni, salvo che un quinto dei componenti del Comitato esecutivo ne richieda il rinnovo anticipato all'Assemblea dei delegati.

### **Art. 8 - L'Assemblea dei Delegati**

L'Assemblea dei Delegati viene convocata di norma ogni 3 anni, salvo che vi siano i presupposti per una convocazione straordinaria, su richiesta del Presidente o delibera del Comitato Esecutivo ovvero su richiesta di 1/3 dei Presidenti provinciali.

1. All'assemblea partecipano i soci iscritti al Codacons Emilia Romagna, e i Delegati delle sedi provinciali e locali, che si siano costituite con apposito atto di costituzione e relativo statuto registrato presso l'Ufficio del Registro di residenza, almeno sei mesi prima della data dell'assemblea cui vogliono esercitare il diritto di voto, delle associazioni affiliate e i componenti del Comitato Esecutivo come individuati all'art. 9. purché anch'esse costituite con atto di costituzione e relativo statuto registrato presso l'Ufficio del Registro di residenza almeno sei mesi prima della data dell'assemblea cui vogliono esercitare il diritto di voto
2. La convocazione è comunicata agli associati mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione e tramite affissione presso i locali della sede regionale. Della convocazione, viene data pure comunicazione ai Presidenti provinciali e locali, con almeno trenta giorni di preavviso, i quali convocano le assemblee di competenza in tempo utile per la celebrazione delle medesime, con avviso affisso nei locali della propria sede e con l'indicazione dell'oggetto della riunione (elezioni di delegati per l'Assemblea), del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione.
3. L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

4. La riunione in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
5. Ogni partecipante, qualunque sia il suo rapporto con l'associazione, ha diritto ad un singolo voto deliberativo.
6. La delega può essere conferita solamente ad un delegato o a un socio
7. Ciascun delegato o socio non può farsi portatore di più di due deleghe.
8. Non è ammesso il voto attraverso posta elettronica
9. Ogni sede provinciale ha diritto ad un delegato, scelto tra gli iscritti all'associazione da almeno un anno, in ragione dello 0,1 per mille della popolazione residente nella provincia stessa (facendo fede l'ultimo dato ISTAT), con un minimo di uno ed un massimo di sette delegati..  
Oltre a tali delegati è altresì delegato il Presidente di diritto.
10. Ulteriori delegati fino ad un massimo di uno per provincia potranno essere ammessi con delibera del Comitato Esecutivo, in relazione alla particolare entità delle attività svolte nel proprio ambito.
11. I risultati delle assemblee provinciali e locali vengono immediatamente comunicati al Comitato Esecutivo che provvederà a far avere ai Delegati nominati la notizia dell'Assemblea Congressuale, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
12. L'atto di convocazione va comunicato con idonei mezzi oltre che ai Delegati, ai componenti del Comitato esecutivo e dei Revisori dei conti.
13. All'Assemblea dei Delegati partecipano di diritto e con diritto di voto i soci fondatori non dimissionari, e che abbiano perseguito attività nell'associazione, il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri membri del Comitato esecutivo, i Revisori dei conti, oltre i soci.
14. L'ordine del giorno è definito dal Presidente di propria iniziativa e sulle istanze del Comitato esecutivo ovvero su iniziativa di almeno due responsabili provinciali, e/o di almeno un ventesimo di soci.
15. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente o dal componente più anziano del Collegio di Presidenza, o in mancanza dal Vicepresidente più anziano, dal membro più anziano del Comitato esecutivo.
16. L'Assemblea dei Delegati si riunisce per:
  - (a) l'elezione del Presidente e del Comitato esecutivo (nel numero massimo di 7 membri inclusi il Presidente nonché il/i Vicepresidente/i, il Responsabile dei dipartimenti tematici e il Direttore della Comunicazione);
  - (b) la definizione degli indirizzi generali ed operativi dell'associazione;
  - (c) deliberare sulle modifiche al presente statuto anche dando mandato ad altri organi statutari.
  - (d) approvare tutti i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione;
  - (e) decidere l'eventuale istituzione e/o la modifica dei Dipartimenti e delle Aree Tematiche definendone le finalità, le competenze ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento;
  - (f) deliberare durante la vita dell'associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale; il rendiconto è approvato, invece, dal Comitato esecutivo;
  - (g) deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
17. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti..
18. Per la nomina del Presidente e degli altri membri del comitato esecutivo inclusi i membri di diritto, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, e l'impiego di utili, avanzi netti di

gestione, riserve o fondi, lo scioglimento e la liquidazione della Associazione occorre altresì il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti.

19. Una sintesi delle principali delibere dell'Assemblea dei Delegati è pubblicata sul sito web dell'associazione.

## **Organo Esecutivo**

### **Art. 9 - Il Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Responsabile dei Dipartimenti Tematici e dal Direttore della Comunicazione Regionale.

2. Al Comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) la approvazione annuale del rendiconto preventivo e consuntivo, richiesto dalla legge su proposta del consigliere incaricato;
- c) approvazione, laddove necessario ex artt. 25 e 26 del DLGS n.460/97, del bilancio annuale, predisposto dal tesoriere, previo parere del cdp;
- d) l'ammissione alla associazione di nuovi soci;
- e) il potere di commissariare le sedi provinciali e locali, associate, laddove il legale rappresentante non dia attuazione ai deliberati regionali, deve essere motivato esaurientemente con indicazione dei fatti e delle motivazioni che richiedono il provvedimento.

Il provvedimento di commissariamento può avere contenuto di revoca o sospensione cautelare in ogni caso nominando un Commissario ad acta per il ripristino della regolarità associativa; tale provvedimento deve essere comunicato all'interessato a mezzo raccomandata a.r. sia presso la sede associativa che presso la residenza del destinatario..

Entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento il destinatario può presentare al Comitato Esecutivo regionale memorie difensive.

- f) di porre il veto su proposta del Presidente, avverso atti degli organi centrali e periferici dell'associazione che si pongano in conflitto con la legge, con il presente statuto e i principi da esso scaturiti, con i regolamenti e le delibere dell'assemblea e dello stesso Comitato esecutivo.

3. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre suoi componenti o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata a/r a ciascun componente, ovvero con invio per posta elettronica previa comunicazione da parte dei consiglieri di appositi indirizzi email. La convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Comitato esecutivo almeno sette giorni prima della riunione.

Il Comitato esecutivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.

4. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimenti dal Vicepresidente più anziano, ovvero, in mancanza, dal membro presente più anziano del Comitato esecutivo. Esso è validamente costituito qualora siano presenti, anche per delega almeno tre dei suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni componente del Comitato Esecutivo ha diritto di farsi rappresentare per le delibere da un altro componente. Ciascun membro non può in ogni caso essere portatore di più di una delega.

#### **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente, rappresenta e dirige l'associazione ed esercita i poteri a lui conferiti col presente Statuto nel rispetto dei deliberati dell'Assemblea dei Delegati e del Comitato Esecutivo.

Studia proposte di finanziamento e di partnership con enti pubblici e privati nonché imprese per la realizzazione di progetti utili ai consumatori e nel rispetto delle prescrizioni del codice del consumo da sottoporre all'esame del Comitato Esecutivo.

#### **Art. 11 - I Vicepresidenti**

I Vicepresidenti, eleggibili nel numero massimo di quattro, affiancano il Presidente nell'esercizio delle loro attività. Essi possono avere anche la rappresentanza processuale dell'associazione, nonché la responsabilità di determinate aree operative. I Vice presidenti sono membri di diritto del Comitato Esecutivo.

#### **Art. 12 - Il Dipartimento Tematico Regionale**

Per agevolare la raccolta di istanze, segnalazioni, denunce di pubblico interesse da parte dei soci e dei cittadini, è istituito il Dipartimento Tematico Regionale, con finalità di elaborazione, promozione e divulgazione di iniziative utili al perseguimento delle finalità associative.

Il Dipartimento si articola in dipartimenti provinciali suddivisi per tematiche e aree operative, liberamente organizzate dal Responsabile del Dipartimento Tematico Regionale.

Il responsabile è membro del Comitato Esecutivo, di cui è consigliere di diritto, ed è nominato/revocato dall'assemblea dei delegati. Egli può interagire con tutte le sedi provinciali e locali e intervenire nel coordinamento delle iniziative pubbliche del CODACONS Emilia Romagna in sinergia con soci e associazioni federate. Egli è tenuto a riferire al Comitato Esecutivo in merito alle attività svolte.

#### **Art. 13 – La Direzione Regionale per la Comunicazione**

Riconosciuta l'importanza per il Codacons della comunicazione via web ed attraverso in canali classici di divulgazione delle iniziative e delle attività associative, è istituita la Direzione Regionale per la Comunicazione.

La Direzione opera con piena autonomia nella gestione del sito web dell'associazione e dei servizi di comunicazione elettronica connessi, compresi i comunicati stampa e la redazione di contenuti giornalistici, divulgativi, scientifici, tecnici, di reportage etc. che siano oggetto di pubblicazione a nome del CODACONS Emilia Romagna.

La gestione e l'operatività della Direzione Regionale per la Comunicazione sono in capo esclusivamente al Direttore Regionale per la Comunicazione il quale ha potere di organizzare la struttura in autonomia, nonché – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – definire le linee editoriali, autorizzare la pubblicazione e divulgazione dei contenuti e le eventuali rettifiche.

E' facoltà della direzione svolgere le attività predette con la forma della testata web registrata in Tribunale: in tal caso il Direttore dovrà necessariamente essere in possesso dei titoli necessari e ricoprire la carica di Direttore Editoriale Responsabile della testata, eventualmente ospitata dal CODACONS Emilia Romagna *in hosting*.

Il direttore regionale per la Comunicazione è membro del Comitato Esecutivo, di cui è consigliere di diritto ed è nominato/revocato dall'assemblea dei delegati.

#### **Art.14 – Collegio Professionale Regionale**

Per perseguire tutte le finalità statutarie è istituito il Collegio Professionale a cui possono accedere professionisti i cui titoli accademici e/o professionali siano individuati come utili e/o necessari per il conseguimento degli scopi statuari del CODACONS Emilia Romagna.

Oltre allo svolgimento di predetti servizi il Collegio Professionale svolge funzioni meramente consultive all'interno del CODACONS Emilia Romagna in ogni caso senza assumere alcuna competenza decisionale in seno all'organizzazione.

Si accede al Collegio professionale tramite semplice richiesta indirizzata al Comitato Esecutivo che, verificata la sussistenza dei requisiti, approva l'ingresso del richiedente nel Collegio Professionale con delibera a maggioranza

entro 60 giorni dalla richiesta. Decorsi 60 giorni dalla richiesta, senza che sia approvata la delibera di cui sopra, la richiesta si intende respinta.

L'affidamento a componenti del Collegio Professionale delle attività in favore degli associati dovrà essere regolato da apposito disciplinare approvato dal Comitato esecutivo.

### **Art. 15 - Il Collegio dei revisori**

Il Collegio dei revisori è organo eventuale del CODACONS Emilia Romagna.

Se nominato, spetta al Collegio dei Revisori di avanzare all'indirizzo del Comitato esecutivo le proposte per un miglior andamento economico ed organizzativo dell'Associazione e di vigilare sullo stesso. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di componente il Comitato esecutivo. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri e danno parere sui bilanci.

### **Art. 16 - Il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è organo eventuale del CODACONS Emilia Romagna.

Se nominato il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea dei Delegati tra i soci che si sono distinti per, dignità, moralità, equilibrio, autorevolezza, integrità e prestigio. Il numero di componenti è definito dall'Assemblea con un limite minimo di tre elementi. Il Collegio vigila sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statuari rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione e decide sulle controversie disciplinari tra gli iscritti. Assume le funzioni di Collegio disciplinare per l'erogazione di sanzioni ai soci (censura, sospensione da uno a sei mesi, espulsione disciplinare). Le sanzioni possono essere deliberate per qualsiasi inosservanza allo statuto, ai deliberati degli organi di governo della associazione o comunque per comportamenti che possono ledere l'immagine della associazione e dei suoi componenti. Il deferimento al Collegio di disciplina viene effettuato da parte del Consiglio di Presidenza e in difetto del Comitato esecutivo.

### **Art.17 - Rappresentanza processuale**

Il Presidente, ciascun membro del Comitato di Presidenza, i vicepresidenti, unitamente e disgiuntamente, hanno la rappresentanza processuale dell'Associazione e possono decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Comitato Esecutivo. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta.

Le iniziative, anche di carattere stragiudiziale o giudiziario non implicanti necessità di procura sostanziale dell'associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all'associazione con la dicitura "per" seguita dall'indicazione di uno degli organi statuari.

### **Art. 18 - Il patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a quando non siano utilizzate per gli scopi statutari. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative - versate o comunque dovute per statuto - determinate dal Comitato Esecutivo, anche nella misura stabilita da specifiche convenzioni ovvero con rinvio a modalità di versamento a carico di terzi come per il 5 per 1000, da contributi di soci ovvero di enti pubblici e privati, cessioni di beni, a titolo gratuito ed oneroso, da parte di altri organismi anche associativi anche partecipate o promosse dal CODACONS Emilia Romagna ovvero soggetti giuridici pubblici e privati finalizzate al perseguimento dei fini statutari, nonché da eventuali donazioni e lasciti testamentari, dal ricavato di pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative connesse all'attività di volontariato, ivi comprese rendite derivanti da beni dati in uso o comodato. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere direttamente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado. Non è consentito corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi statutari, per un valore complessivamente eccedente il 10% delle disponibilità a qualsiasi titolo esistenti in ciascun esercizio annuale.

Non è consentito di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. All'associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.

### **Art. 19 - Il rendiconto**

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione del Presidente o del Collegio di Presidenza. Il rendiconto, con i documenti giustificativi, deve essere a disposizione dei soci, nella sede sociale, quindici giorni prima del termine fissato per l'Assemblea ed inviato per via telematica, entro lo stesso termine, ai Presidenti delle sedi Provinciali.

Entro 15 giorni dall'approvazione, una copia del rendiconto, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'Assemblea sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell'Associazione.

### **Art. 20 - Estinzione dell'Associazione**

L'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Delegati formata secondo le procedure descritte nell'art. 8 con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. É fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentiti i soci fondatori

non dimissionari e l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 21 - Clausola compromissoria**

Qualunque controversia non disciplinare, ivi comprese quelle inerenti il commissariamento di sedi e la decadenza non disciplinare della qualità di socio, sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente

statuto e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere rimessa preventivamente ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'ente istituito presso la Camera di Commercio di Bologna.

Nei casi di commissariamento previsti dal precedente art. 9 secondo comma , lettera e, la Conciliazione dovrà tenersi presso l'Ente istituito presso la Camera di Commercio provinciale del luogo in cui ha sede l'ente oggetto di commissariamento.

**Art. 22 - Legge applicabile**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di Associazioni e, in materia di Associazioni di tutela dei consumatori dell'ambiente, e in materia di Associazioni di volontariato.